

**CIRCOLARE N. 41/2025**

**Parma, 01 luglio 2025**

**SOCI**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**GERMANO ROSSI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ASSOCIATI**

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**DANIELA GABURA**  
Dottore Commercialista

**FRANCESCA SANTINI**  
Consulente del Lavoro

**SARA MAGNANI**  
Dottore Commercialista

**LIZE PRENDUSHI**  
Avvocato

**SARA FELISA**  
Avvocato

**MASSIMO DELLI**  
Consulente del Lavoro

**CONTATTI**

**PARMA, 43121**  
Stradello Marche n.6,  
Tel.+39 0521 237578

**LANGHIRANO, 43013**  
Via XX Settembre n.6,  
Tel.+39 0521 853 989

Mail: info@studiofurlotti.it  
Sito: www.studiofurlotti.it

**Oggetto: Bonus Giovani Under 35 – Novità dal 1° luglio 2025: obbligo di incremento occupazionale netto per accedere all’esonero contributivo**

**1. Premessa**

A decorrere dal 1° luglio 2025, in attuazione del D.L. n. 60/2024 (Decreto Coesione), cambia la disciplina dell’esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 35. L’INPS, con messaggio n. 1935/2025, ha recepito le modifiche richieste dalla Commissione Europea: l’accesso al beneficio è subordinato alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto.

**2. Misura dell’incentivo**

- Esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL);
- Importo massimo mensile:
  - € 500, per assunzioni in tutto il territorio nazionale (1/09/2024 – 31/12/2025);
  - € 650, per assunzioni nelle ZES Uniche (dal 31/01/2025 al 31/12/2025), previa richiesta preventiva.

Durata: massimo 24 mesi.

**3. Soggetti destinatari**

Tutti i datori di lavoro privati, anche del settore agricolo. Sono esclusi:

- Lavoro domestico;
- Apprendistato;
- Contratti intermittenti o a chiamata, anche a tempo indeterminato.

**4. Requisiti del lavoratore**

Per la fruizione dell’esonero, il lavoratore:

- Non deve aver compiuto 35 anni alla data della prima assunzione/trasformazione incentivata;
- Non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato (eventuali apprendistati non precludono l’agevolazione).

**5. Incremento occupazionale netto: obbligo dal 1° luglio 2025**

L’incentivo è riconosciuto solo in caso di incremento occupazionale netto, da mantenere per tutta la durata del beneficio. Il calcolo si basa su:

Differenza tra

- Numero dei lavoratori occupati nel mese di fruizione del bonus
- Numero medio dei dipendenti nei 12 mesi precedenti l'assunzione

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario in base al quale, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come *“aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo. Il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale e stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”*.

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione *“si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione”*.

Tale principio deve essere inteso nel senso che il datore di lavoro deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l'assunzione agevolata e l'incremento occupazionale netto relativo ai dodici mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi.

Per tale motivo, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si *“consolidano”*; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo, eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto, mediante le procedure di regolarizzazione.

Si precisa, al riguardo, che le agevolazioni in argomento, in forza del disposto dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, sono comunque applicabili qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

- Dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell'incentivo.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

#### 6. Ulteriori condizioni di ammissibilità

- Nessun licenziamento per GMO/collettivo nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva;
- Nessun licenziamento per GMO nei 6 mesi successivi per lavoratori con la stessa qualifica;
- Regolarità contributiva e rispetto delle condizioni di cui all'art. 31 D.Lgs. 150/2015 e art. 1, co. 1175, L. 296/2006.

Per maggiori informazioni e assistenza nella valutazione dei requisiti o nella presentazione delle domande, lo Studio rimane a disposizione.

Cordiali saluti.

Paolo Percalli  
Marta Vitali  
Francesca Santini  
Massimo Delli